RICERCHE

SULLE VARIE MANIERE

DI CONTRAR LE NOZZE

E SU I DI LORO DIVERSI EFFETTI

PRESSO GLI ANTICHI ROMANI

DALL' AVVOCATO FILIPPO MARIA RENAZZI

OFFERTE

A Sua Eccellenza Rma

MONSIG. D. ALESSANDRO

DE' DUCHI LANTE

TESORIERE GENERALE DI N. S.

IN SIENA M.DCCC. VII.

NELLA STAMPERIA BINDI

Con Approvazione.

PROSPETTO

I. Romolo fonda Roma, e le detta Leggi.

II. Modi diversi di contrar Nozze presso gli antichi Romani.

III. Confarreazione il più solenne era di tali modi.

IV. Questioni promosse sull' indissolubilità del Matrimonio *in genere* nei primi tempi di Roma, e *in specie* del Matrimonio per Confarreazione.

V. Motivi di stendere in scritto queste Ricerche.

VI. Delle Leggi Romulee, e se n' esistino tuttavia frammenti genuini.

VII. Che stabilisse Romolo circa il Matrimonio al riferire di *Dionisio Alicarnassense*.

VIII. Stabilimenti di Romolo sul Matrimonio secondo *Plutarco*.

IX. Contradizione de' suddetti Scrittori circa l'indissolubilità voluta, o nò da Romolo del Matrimonio.

X. Si cerca di conciliare insieme i surriferiti Scrittori.

XI. Conchindesi anche ai primi tempi di Roma rispetto ai Mariti solubile il Matrimonio.

XII. Alle Mogli non era per le Leggi di Romolo permesso il Divorzio.

XIII. Si ammette dalle Leggi delle XII. Tavole il Divornio ai Mariti per determinate cagioni.

XIV. Perchè in Roma antica per cinque Secoli non si effettuasse alcun Divorzio?

XV. Come poi, e per quali cagioni la libertà del Divorzio si estendesse anche alle Donne, e divenisse universale?

XVI. Per la Confarreazione la Moglie assoggettavasi pienamente alla podestà del Marito.

XVII. Perchè andasse in disuso la Confarreazione?

XVIII. Diffareazione per scioglier il Matrimonio come si effettuasse?

XIX. Si conchiude che il Matrimonio per Confarreazione fosse discioglibile, fuorchè dai Flamini.

XX. Quali letterarj frutti rittrare potriansi dalle culte, ed erudite conversazioni?

Digitized by the Internet Archive
in 2016

https://archive.org/details/ricerchesullevar00rena

I

Romolo fonda Roma, e le detta Leggi.

Le Nozze (*Nuptiae*) significano propriamente que' riti, cerimonie, formalità, e dimostrazioni d'allegrezza, consocianti la celebrazione del *Matrimonio*, che è l'atto solenne, e legittimo, con cui si formano le Famiglie, per le quali l'umana Società conservasi, e sussiste lo Stato Civile. Che però le Nozze in più ampio traslato senso prese, ossia il Matrimonio si è riguardato sempre per un' oggetto primario della Legislazione di tutti i Popoli civilizati. Quando *Romolo* da Alba addusse una Colonia, e sul Colle Palatino presso le rive del sottoposto Tevere un asilo aprì per aumentarla, *Roma* fondando, che alti destini del Cielo a divenir designavano di quasi tutte le Genti Donna e Maestra, Romolo, dissi, promulgò Leggi alla nuova Città, trà le quali ebber sicuramente principal luogo le regolatrici del Matrimonio, dei riti di celebrarlo, de' diritti, che lo accompagnassero, e degli effetti, che fossero da esso per iscaturire.

II

Modi diversi di contrar le Nozze presso gli antichi Romani.

Sà ognuno, anche lievemente istrutto degli usi di Roma, e sue costumanze vetuste, che *trè* furono i *modi*, con cui *le Nozze* si contraevano dalli antichi Romani. Una maniera, che non può assicurarsi se da Romolo stesso introdotta, ovvero addottata secondo l'uso de' Popoli del Lazio indigeni, dicevasi *per Confarreationem*, la quale si eseguiva ado-

prando certa formola di parole alla presenza di dieci Testimonj, e colla immolazione d' un Sagrifizio, in cui entrava pane Farreo, e la Vittima di Farre era aspersa, nudrimento allora di quotidiano uso presso i novelli abitatori di Roma. (*Dionys. Alycarnas.* 11. *p.* 95. *Ulpian. Fragm. XI.* 13.) *Per coemptionem* era l' altra maniera di contrarre le Nozze, maniera comune a tutte quasi le antiche Nazioni, (*Gudling. Dissert. de coempt. uxor. IX. Cap.* 1.,) che in principio come rito accessorio univasi alla Confarreazione, poscia solo incominciossi ad usare, e senza di quella. Consisteva essa in una scambievole compra, che della Sposa lo Sposo, e questo di quella faceva *per aes et libram* con solenni determinate parole. (*Serv. ad Virg. Aeneid. IV. v.* 211.) Trè assi recava seco la Sposa venendo alla casa del futuro Marito: Uno, che tra mani teneva, a questo davane come per comprarselo; cavava un' altro dal suo borsacchino, che allora pur le Donzelle avevano il piccolo loro marsupio, e gettavalo sull' Ara avanti i Lari Compitali: Finalmente poneva un' altro nel domestico Larario a far compra delle cose sagre, e degli Dei Penati della Famiglia, (*Non. de propr. Serm. XII.* 50.) pronunziando quella solenne formola *ubi tu Cajus, ibi ego Caja.* (*Plutarch. Quaest. Rom. p.* 620.) Il terzo modo, con cui stringevasi, e si effettuava il Matrimonio era *per usum*. Se una Donzella coll' autorità del Padre, o del Tutore per un' anno intiero convivesse col prescelto Marito, intendevasi essa assoggettata alla podestà maritale, e il Marito averne coll' uso acquistato il dominio Quiritario. (*Cic. Orat. pro Flac. XXXIV.*) Contraendosi in tal maniera le Nozze prima si facevano gl' Istromenti

dotali : La Sposa poscia il volto coprivasi con un velo croceo , perciò secondo la più comune opinione detto *Flammeum* , onde il pudibondo rossore , che le gote tingessele , non apparisse . Questo velamento usavasi sempre qualunque il rito fosse , e la maniera di contrar Nozze , poichè *Nuptiae* indi trassero il nome , *quod Sponsa cum ad Maritum deduceretur faciem flammeo nuberet , hoc est velaret .* (*Var. Lib. IV. de LL.*) Nè adesso ancora sconvenevole l' uso sarebbe di un tal rosso velamento , che servirebbe almeno a celare la smania indecente , che per lo più nei cupidi occhi balena delle odierne Donzelle d' impalmare un Marito . Finalmente con formalità , e pompa veniva la Sposa alla Casa del Marito dedotta , di cui le si consegnavano le chiavi per segno di comunicazione del domestico impero . (*Brisson. de rit. nupt. p.* 232.)

III

Confarreazione il più solenne era di tali modi .

La Confarreazione di queste trè maniere di contrar Nozze era la più solenne , (*Barn. Brisson. de rit. nupt. p. m.* 223.) per cui la Sposa *conveniebat in manum Viri* , cioè soggettavasi pienamente alla podestà del Marito , partecipava alla comunione delle cose sagre della Famiglia del medesimo , partecipe diveniva dei di lui beni , e il rispettabil nome acquistava di *Matris - familias* ; mentre quella , che *non convenisset in manum Viri* denominavasi solamente *Matrona* . (*Gell. XVIII.*) I Figli , che dal Matrimonio nascevano contratto con tal rito , denominavansi *Patrimi, et Matrimi.*(*) (*Fest.voc. Patrimus* .) Grande era la lo-

(*) Molti hanno opinato che *Patrimi* , *Matrimi* si appellassero già que' Garzoni, di cui superstiti fossero i

ro prerogativa nelle cose sagre; nè poteva essere eletto *Flamine*, chi nato non fosse da Genitori per Confarreazione in matrimonio congiunti. (*Tacit. Annal. IV.* 6.)

IV

Questioni promosse sull' indissolubilità del Matrimonio in genere nei primi tempi di Roma, e in specie del Matrimonio per Confarreazione.

Ora se il Matrimonio *in genere* „ per Leg- „ ge del Fondatore Romolo fosse nel prin- „ cipio in Roma antica indissolubile, se al- „ meno fosselo in progresso il Matrimonio „ *in specie* col solenne rito celebrato della „ Confarreazione „ *due Questioni* sono, che la dotta vostra curiosità eccitarono *Monsignore Veneratissimo*, e delle colte Persone, che vi formano letteraria corona nelle ore settimanalmente ricorrenti per la sottoscrizione delle numerosissime Lettere, che per l'ampio ragguardevolissimo Ministêro da Voi con alta lode di zelo, e d' indefessa diligenza esercitato, dovete di proprio pugno firmare. Perchè sù le altre maniere di contrar Nozze presso gli antichi Romani, cioè per scambievole compra, e per uso ovvero usucapione, non suscitossi veruna questione, nè muover si poteva con traccia alcuna di fondamento. E' noto che il Matrimonio *per coemptionem* contratto scioglievasi *per remancipationem*. (*Raevard. ad Leg. XII. Tab. p.* 98.) Siccome pur con esso la Moglie *conveniebat in manum Viri*, cioè entrava sotto la di lui podestà; così da questa ella uscivane coll' atto della re-

Genitori. Ma non hà tal'opinione alcun fondamento. Sebbene si ricercasse nelle persone sagre, che viventi ne fossero i Parenti a cagione di buon' augurio; nulladimeno è certo, che *Patrimi, Matrimi* chiamavansi quelli, che nati erano da nozze confarreate. (*V. Pit. ad Coll. LL. Mos. et Rom. XVI.* 2.)

mancipazione, e quasi con una specie di retrovendita. Se poi nel Matrimonio *per usum* contratto la Donna non intendesse di passare in podestà del Marito, sicchè fosse in sua balìa di poterlo abbandonare; allora badava ella bene per non soggiacere al di lui dominio Quiritario, d'interrompergli *per usurpationem* l'usucapione, e il possesso, assentandosi cioè per trè notti almeno dalla conjugale coabitazione, (*Macrob. Saturnal.* 1. 3.) chi opina una sol volta, e chi in ogn' anno; la qual costumanza sarebbe a talune Mogli anche adesso, se sagri e politici legami non le avvincolassero, commoda assai, e gradevolissima.

V

Motivi di stendere in scritto queste Ricerche.

Nel bollore delle divisate insorte questioni piacque *a V. E. Rma* in special guisa di richieder la mia opinione. Io l'accennai con brevi, e caute parole: Perchè per lunga serie d'anni trà altri generi involto di studj, adesso appena rammento quelli, che in verde età furono dilettevoli oggetti di mie studiose occupazioni. Ma non perciò di disputare il calore raffreddossi nel letterario vostro Circolo, nè *in Voi* l'ardore illanguidì di sentir tali questioni rischiarate, e decise. Ciò trà molti insieme uniti non potrìa eseguirsi convenevolmente, ed effettuarsi con calma. Un propone, risponde l'altro; chi replica, e chi l'altrui parlare interrompe. Che dunque far io dovrei? La brama di soddisfare il vostro genio, *o Signore*, non mi permette il tacere: Allacciarmi la giornèa magistrale, porre gli altri in silenzio, e io trà tanti Soggetti per coltura, e per dottrina cospicui, io solo favellando far' il Dottore; ciò a me neppure,

nè al luogo, nè al tempo si conviene. In tal frangente il partito mi rimaneva di abbracciare degli Uomini di penna. Io trà mani l'hò presa, e accinto mi sono con essa a vergar questi Fogli, in cui succintamente imprendendo ad esaminare le suddette Questioni, sù di entrambe l'opinion mia limpidamente esporrò. Voi, *Monsignore*, cui tanti illustri pregj adornano luminosamente, per quello Voi pure risplendete di varia erudizione, e di fino discernimento, giudicarete se bene, o mal mi sia apposto. Io sarò pago, se un raggio di quel benigno favore, con cui *l' E. V.* si è degnata di riguardare, e di proteggere altre mie letterarie fatiche di maggior entità, e di più estesa periferìa, spunti sereno ancora sù questo nuovo saggio della mia ossequiosa deferenza ai venerati vostri voleri.

VI

Delle Leggi Romulee, e se n' esistano tuttavia frammenti genuini.

La *prima Questione*, che esaminar' io debbo, è „ se il Matrimonio *in genere* per „ Legge del Fondatore Romolo fosse nel „ principio in Roma antica indissolubile. „ Fù chi con veemenza asserillo, e fuvvi chi dopo calmatamente il sostenne adducendo un frammento di Legge a Romolo attribuita sù tal proposito. Che da Romolo si dettassero Leggi al nuovo suo Popolo, ella è cosa naturale, come in principio notai; poichè senza esse star non potriano gli uomini, e vivere insieme riuniti in istato di Civil Società. Il *Giureconsulto Pomponio*, la di cui testimonianza esser debbe di gran peso, espressamente ce n'assicura, avendo lasciato scritto, (*Dig. Lib.* 1. *tit.* 2. *Leg.* 2.) che *aucta ad aliquem modum Civitate Romulus &c. Leges quasdam et*

ipse Curiatas ad Populum tulit. Un' antica Tavola, o Marmo, che *Francesco Baldovino* ebbe dal notissimo Antiquario *Bartolommeo Marliani*, contenente le Leggi Romulee, da quel dotto Giureperito fù pubblicato. (*Tom. I. Jurispr. Rom. et Attic.*) Ma trà i recenti Critici niuno hà quelle Leggi ammesso per genuine; tutti anzi le hanno riguardate per produzioni di mano moderna; mentre nei Secoli XV. e XVI. fù assai in voga trà gli Antiquarj simil genere d' imposture, che anche ai tempi nostri non cessan talvolta di ripullulare. Bensì presso gli antichi Scrittori, a confermar l'asserzione del Giureconsulto Pomponio, s' incontra qualche frammento di Leggi a Romolo attribuite.

VII

Che stabilisse Romolo circa il Matrimonio al riferire di Dionisio Alicarnassense.

Ora trà tali frammenti, più accuratamente d'ogni altro, da *Paolo Merula* raccolti e illustrati, (*de Legib. Rom. Cap. 2. et seq.*) io niuno n'hò trovato, che specificamente, ed espressamente l'asserita indissolubilità concerna del Matrimonio. Bensì dissimular non posso, che *Dionisio d' Alicarnasso*, Scrittore peritissimo delle antiche cose Romane, narra da Romolo veruna Legge esser stata prescritta, regolatrice dei diritti, e interessi tra Marito e Moglie; ma che esso = *unica tantum, efficaci ad haec omnia, ut res ipsa ostendit, constitutione redegit uxores ad decentem modestiam: Ea fuit talis: Mulierem nuptam, quae juxta sacras Leges convenisset cum viro, participem esse omnium bonorum, et sacrorum. Nominabant autem prisci Romani sacras nuptias, vocabulo suo farracia, a communione Farris, quod nos Graeci zeam dicimus: et quemadmodum*

nostri homines antiquissimam hordaceam frugem rati, hordeo victimas initiant, ολας illud (molam salsam) nominantes; ita Romani quamvis hostiam igne adolendam respergunt farre; quippe qui hoc frugum genus antiquissimum existimant, et honoratissimum; manet enim is mos, hodieque nec quidquam est additum ad priscam frugalitatem. Haec sane inter virum et uxorem communio primi et sacri quondam habiti cibi, atque fortunae quamvis opimae, a communi farre nomen invenit, vinculum efficiens indissolubile; nec ulla res tale conjugium dirimere poterat.

VIII

Stabilimenti di Romolo sul Matrimonio secondo Plutarco.

Io ho voluto quì trascrivere questo passo di Dionisio secondo l' esattissima traduzione di *Federico Silburgio*, (*Francfur.* 1586. *p. m.* 95.) e ai purgati occhi sottoporlo di *V.E.* perchè Ella scorga sù quale autorità l'asserzione possa appoggiarsi di chi sostenga l' indissolubilità del Matrimonio per Legge di Romolo, e nell' infanzia di Roma. Quest' istessa autorità si addusse nel celebre suo Discorso, pronunziato dal *Cittadino Carrion-Nisas* in Parigi al Tribunato, nel richiamar, che ei fece ad esame, e vigorosamente impugnare la nuova strepitosa Legge colà proposta sul Divorzio, affermando che *le prime Leggi di Roma lo interdicevano*. (*V. Motivi, e Discorsi per la discussione del Cod. Civ. di Napoleone &c. Firenze pres. Piatti* 1806. *Tom. I. pag.* 144.) All' incontro sappiamo da *Plutarco*, che Romolo, giusta la bella moderna traduzione del *Pompei*, (*Vit. di Romol. Milan.* 1797. *presso Mainardi Tom. I. pag.* 76.) stabilì pure alcune Leggi, trà le quali ben rigida è quella „ che

„ non permette alla Moglie di poter mai la-
„ sciare il Marito ; ma permette bensì , che
„ sia scacciata la Moglie in caso d'avere av-
„ velenato i Figlioli , o in caso di parto sup-
„ posto , e di aver commesso adulterio ; e se
„ taluno per qualche altro motivo ripudiata
„ l' avesse , ordinava quella Legge , che par-
„ te delle di lui sostanze fosse data alla Don-
„ na , e parte consecrata a Cerere ; e che
„ quegli medesimo , che ripudiata l' aveva , sa-
„ grificasse agli Dei sotterranei .

IX

Contradizione de' suddetti Scrittori circa l'indissolubilità voluta , o nò da Romolo del matrimonio.

E' facile a comprendersi , che i surriferiti due Scrittori sembran d' essere trà loro in contradizione . Dionisio afferma a tenore della Costituzione di Romolo indissolubile essere stato il vincolo conjugale con la descritta formalità stretto , e che niuna cosa dirimer poteva tal Matrimonio . Si asserisce da Plutarco , che per Legge di Romolo poteva il Marito dal talamo conjugale discacciar la Moglie , e anche a piacimento proprio ripudiarla . Ora come andò la faccenda ? Romolo prescrisse indissolubile il Matrimonio , o lo volle scioglibile ? Diè egli realmente al Marito podestà , e arbitrio di far divorzio ? Trà due Scrittori , sebbene di estranea Nazione , ma pur d'un Secolo appena distanti trà loro , e ben'entrambi delle Leggi , e costumanze Romane informati , a chi prelativamente dovrà prestarsi fede , quale seguirem Noi per sciogliere la proposta questione ? Io non mi sono imbattuto , a dir vero , in verun' Autore moderno , che così rilevato abbia la discrepanza , che circa un tal punto passa tra i suddetti due Greci Scrittori . Imbarazzante

senza dubbio, e molto fastidiosa l' impresa sarebbe di conciliarli insieme; nè io mi sento disposto ad eseguirla. Ma per non lasciare insodisfatta almeno in qualche parte, l'erudita curiosità di chi legge, io di volo azzarderò sù tal proposito qualche mio pensamento.

X

Si cerca di conciliare insieme i surriferiti Scritto ri.

Volle Romolo il Matrimonio indissolubile secondo l'Alicarnassèo, se la Moglie fosse *pudica, et Marito*, come ei soggiunge, *in omnibus obsequens*; ed essa in premio allora *aeque ac ille domus erat domina, et in ejus defuncti bona succedebat haeres, sicut filia in parentis*. Ma se *aliquid peccasset, poenam luebat, ex Mariti laesi arbitrio. De hujusmodi criminibus Cognati cum ipso cognoscebant, in quibus erat violata pudicitia*. Che anzi *si deprehensa esset vinum bibisse mulier*, ciò pure riguardossi per colpa gravissima, e degna di conoscersi, e di punirsi dal domestico Tribunale. Notando prima lo stesso Storico, che trà i suoi Greci *id videretur levissimum*, prosiegue a narrare, che *utrumque damnavit Romulus, ut delictorum muliebrium maxima, ratus stuprum desperatae audaciae principium esse, temulentiam vero stupri*. (*Dionis. Hal. loc. cit. p. 96.*) Romolo che detto avria, se potuto fosse tornare alla sua Roma in seno al tempo d' *Orazio*, quando al dir di questo spiritoso, e delle muliebri dissolutezze assai pratico Poeta, *matura Virgo* in mente aggirava *incestos amores de tenero ungui*, e poi sposata cercava *juniores Adulteros inter Mariti vina*! (*Carm. III. Od. 6*): E che egli direbbe se adesso vedesse anche trà saggie, e colte Nazioni le Donne allegramente tracannar vino a tutto pasto; e talvolta con volto

acceso, e con occhi fiammeggianti gareggiar trà bottiglie fumose, e colmi bicchieri coi più appassionati, e robusti amatori di Bacco! Ma ritornando in sentiero, può opinarsi, che offeso il Marito dai surriferiti misfatti della Moglie, s' intendesse a lui permesso per la costituzione di Romolo dall' Alicarnassense addotta, di poter quella in pena anche dalla sua casa discacciare, e di far con essa divorzio. Ciò può, e per qualche parte con la narrazione di Plutarco accordarsi. Questo Storico, come già si è riferito, asserisce essersi permesso da Romolo = *che sia scacciata la Moglie in caso d'aver avvelenati i figlioli, in caso di parto supposto, e di aver commesso adulterio*. Così coincide in questa parte l'uno Scrittore coll' altro, che cioè per instituto di Romolo potesse il Marito, intervenendo certe, e gravissime cause, quali sono le testè da entrambi narrate, espellere la Moglie, e ripudiarla.

XI

Conchiudesi anche ai primi tempi di Roma rispetto ai Mariti solubile il Matrimonio.

Quindi sarebbe a conchiudersi, che il Matrimonio in *genere*, come i termini sono della prima proposta Questione, fosse per Legge di Romolo indissolubile, senza l' intervento di qualch' una delle menzionate cagioni. Io però a credere inclino, che non ostante i detti di Dionisio, sin d'allora al Marito fosse permesso anche per altre cagioni a suo arbitrio di ripudiar la Moglie. Troppo sù ciò è incavillabile l'autorità di *Plutarco*, il quale, come si è sopra visto, aggiunge = *che se per qualche altro motivo il Marito ripudiata avesse la Moglie, ordinava quella Legge, che parte delle di lui sostanze fosse data alla Donna, e parte*

consagrata a Cerere, e che quello medesimo, che ripudiata l' aveva, sagrificasse agli Dei sotterranei. Quindi è chiaro, che a compenso del torto, che col Ripudio irrogavasi a Moglie non tacciabile di delinquenza, si era prescritto, che porzione dei beni dell'incostante, e capriccioso Marito a quella si devolvesse, e porzione alla Divinità si consagrasse in espiazione dell' ingiusta di lui volubilità. Tanto più poi sembra doversi inclinare a seguir l'asserzion di Plutarco; quantochè il Divorzio era, come ognun sà, in general' uso presso gli antichi Popoli anche all' epoca della fondazione di Roma; ond' è a credersi che Romolo a tale uso si conformasse nelle sue Leggi.

XII

Alle Mogli non era per le Leggi di Romolo permesso il Divorzio.

Rispetto però alla Moglie non permise Romolo ad essa *di poter mai lasciare il Marito*; onde Plutarco tal Legge appellò *Legge ben rigida*, perchè lasciando in balìa de' Mariti o volubili, o strambi di espeller le Mogli lungi da se, e di sciogliersi da ogni vincolo; necessitava le medesime a soffrir tacite le conjugali ingiurie, e le maritali violenze. Nel che al costume, e alle Leggi fu egli uniforme degli Ebrei, (*Deut. cap.* 24.) ma discostossi dal Gius Attico, che uguagliando nella facoltà del Ripudio (*) i due Sessi, accordavane il di-

(*) Volendosi stare al rigor de' termini secondo l' antica Giurisprudenza Romana il Divorzio hà luogo trà i Conjugi, il Ripudio (*Repudium*) tra gli Sposi; perchè era in uso che i Sponsali sin da tenera età si contraessero in Roma trà Garzoncelli e Fanciulle dai respettivi loro Parenti. L'eruditissimo *Sigonio* ha notato *de antiq. jur. Civ. Rom. Lib.* 1. *cap.* 9. alli due insigni Giureconsulti Paolo, e Modestino *placuisse inter Re-*

ritto per determinati motivi, e con alcune formalità al Marito e alla Moglie liberamente. E merita quì di essere rammentato il fatto singolar d' *Alcibiade*, uno dè più belli e rari Genj dell' Antichità, che avvenne in Atene. La Sposa sua più tollerar non potendo le sprezzanti di lui infedeltà, stavasene un giorno nel Foro a proporre, e trattar' istanza di Divorzio presso l'Arconte. Sopraggiunse a caso Alcibiade, e sentendo la Moglie piatir contro di lui, troncò con un colpo di spirito, e di galanterìa alla Causa il corso. All' improviso presela sotto il braccio, se la menò a casa, dove, al dir di *Plutarco* (*in Alcibiad.*) *conjugalibus delinementis placatam a sententia dimovit*.

XIII

Si ammette dalle Leggi delle 12. Tavole il divorzio ai Mariti per determinate cagioni.

Con altre Regie Leggi adottarono i Decemviri, e inserirono anche la divisata Legge di Romolo nelle tanto famose Leggi delle XII. Tavole, secondo le quali, come ben dichiara l' erudito *Eineccio*, (*Lib.* 1. *Antiq. Jus. Civ. illustran. Append. Cap. I.* §. 44.) far si poteva giusto e legale divorzio, adducendone congrue cagioni. Concordi sono gli Scrittori Romani in designar tali cagioni col connotato di *sonticae*, cioè gravi, nocevoli. E' decisivo il passo di *Nevio* presso *Festo*, (*voc. Sonticam*) *sonticam oportet esse caussam, quamobrem perdas mulierem*. Il Satirico *Giovenale* alludendo alla formola usitata colla Ripudiata *res tuas tibi habeto, o tibi agito*, (*Leg.* 2. §. 1. *Dig. de Divort.*) la maniera descrive (*Satyr. VI.*

pudium et Divortium illud interfuisse, quod Repudium Sponsae remitteretur, Divortium Uxori.

v. 145. *e seg.*) con cui eseguivasi il Divorzio. Un Liberto era quello, che soleva bruscamente intimare alla Ripudiata:

Collige sarcinulas, dicet Libertus, et exi;
Jam gravis es nobis, et saepe emungeris, exi
Ocyus, et propera; sicco venit altera naso.

Augusto, che tentò invano di porre argine alla maniaca moda de' Conjugj in ripudiarsi scambievolmente, (*Svet. in Octav.* 34.) prescrisse, che all' intimazione ripudiatoria dovessero oltre il Liberto intervenire sette Cittadini Romani puberi; altrimenti l'atto fosse irrito. (*Leg.* 9. *Dig. de Divort.*) Ma sebbene dalle Leggi Decemvirali fosse così il Divorzio permesso, tuttavìa per cinque e più Secoli niuno osò nell' antica Roma usare di tal permissione. *Sp. Carvilio Ruga* ne diè primo l'esempio fatale, e non per proprio impulso, ma mosso dall' autorità dei Censori, onde ripudiata per sterilità la Moglie, nel suo talamo altra n'introducesse a renderlo padre di copiosa prole. (*Gell. Noct. Attii. IV.* 3.) Nè ciò seguì senza alto scandalo della Città, in cui perciò dopo il Divorzio da tutti Carvilio con ribrezzo fu riguardato. Nè ciò debbe recar maraviglia. Rapidamente mi sia lecito di accennarne le cagioni.

XIV

Perchè in Roma antica per cinque Secoli non si effettuasse alcun divorzio?

La stabilità de' Matrimonj, prescindendo da Leggi religiose o politiche, che indissolubile ne dichiarino il nodo, è sempre in proporzione della semplicità, e castigatezza de' costumi d'una Nazione. Più le Donne menano vita casalinga e ritirata, più gli uomini

vivono lungi dal conversare domesticamente nelle altrui case, e senza esterne dissipazioni; più le famiglie concentrate in se stesse stanno dalle altre isolate, e meno, anzi niente forse turbasi la domestica disciplina, l' amor conjugale ò s'adombra, o si estingue, e poco ovvero nulla il desiderio risvegliasi di nuove conjugali unioni. Allora gli Sposi gustano con soavità, e senza disturbo i piaceri dell' innocenza; le virtù private e domestiche allora in seno tranquillamente albergano delle famigie. Sinchè l'Agricoltura in pace, e la gloria della Patria in guerra li oggetti furon primarj, che le menti e i cuori ingombravano de' Romani; niuno, neppure per motivo di sterilità, pensò, e s' accinse a ripudiare la propria Moglie. Il pudore, la Religione de' sagri ritì nuziali, l' affezione della famiglia potentemente influirono a non presentare agli occhi altrui la scena disgustevole, e scandalosa del Divorzio.

XV

Come poi, e per quali cagioni la libertà del divorzio si estendesse anche alle Donne, e divenisse universale?

Ma appena che le conquiste, le ricchezze, la comunicazione coll'estere Nazioni, e il lusso alterarono la virtuosa rigidezza degli antichi costumi, e con le Scienze e Arti de' Greci in Roma penetrarono anche i loro vizj; tosto la corruzione divenuta generale a guisa d' impetuoso torrente ruppe ogni argine alla stabilità de' Matrimonj. In un Popolo scostumato i Matrimonj appunto son quelli, la di cui pacifica unione è di primo slancio infestata. *Foecunda culpae saecula*, come esclamava *Orazio*, che sotto i suoi occhi vedeva il vergognoso disordine, *Nuptias primum inquinavere*. (*Od. Lib.* 1.) Il furor dei Di-

vorzj divenne presto universale. Dai Mariti facevasi intimare alle Mogli il ripudio non solamente per cause dalla Legge, o dall' uso ammesse; ma anche senza addurne, o volerne palesare il motivo. E' rimasta a tal proposito memorabile la risposta da *Paolo Emilio* data agli amici, che cercavan dissuaderlo di ripudiare la sua Moglie, donna bella e saggia, qualità non solite ad accoppiarsi insieme, se vero sia quell' antico detto, che *rara est concordia formae atque pudicitiae*. = „ Guardate „ le mie scarpe, = ei loro disse; = esse „ son belle, e ben fatte; ma ciò non os- „ tante bisogna, che le getti via, perchè „ niuno fuor di me sà dove mi fanno male „ (*Plutar. in V. P. Aemil.*) Le Mogli poi s'arrogarono esse pure in progresso il diritto di far divorzio senza ritegno alcuno di verecondia. La cosa giunse a tal segno, che gli Sposi si abbandonavano l'un l'altro anche di scambievole accordo, perchè o non ne potevano, o non ne volevan più di starsene insieme. Allora dicevasi il Matrimonio *diremptum bona gratia*, e la Donna riprendevasi la sua dote, e i doni lucrava dallo Sposo a lei già fatti; di che si tratta nella *Leg. si costante Cod. de Repud.*. Che anzi il Divorzio si riguardò da taluni come un' affare di economica speculazione. *Cicerone* medesimo, quantunque, come ognun sà, fosse un galantuomo, ripudiò la sua *Terenzia* per contrarre altre nozze, e con la ricca dote, che dalla giovane *Publilia* era per avere, liberarsi dal peso de' debiti, che l'opprimevano. (*Plutarc. in Vit.M.T. Cic.*) Da vero birbante operò quel *C. Zitinnio Miturnese*, di cui *Valerio Massimo* fa menzione. (*Fact. mem. VCCC.* 2. 3.) Costui si sposò una certa *Fannia*, donna ricca, ma di costumi impudi-

ci ; onde poi ripudiandola con tal cagione spogliarla della sua dote . L'impudenza poi delle Donne più freno, nè limiti ebbe in progresso di tempo . Prendevan vaghezza le Romane Matrone a cambiar spesso letto nuziale , acconciavansi con un' altro , e anche senza verun pretesto ripudiavano i Mariti . Ad alcune in sì fatta guisa aggradiva di volar continuamente dalle braccia di uno in seno ad un nuovo altro Sposo ; che v' eran talune , le quali , al riferir di *Seneca* , (*de Benef. III.* 18.) gli anni computavano dell' età loro *non Consulum numero , sed Maritorum* ; onde *Giovenale* poi scrisse (*Satyr. IV. v.* 20.)

. . . . *Sic fiunt octo Mariti*
Quinque per Autumnos . . . .

E *S. Girolamo* riferisce (non mi sovviene adesso in qual luogo) di aver visto seppellire in Roma una Donna , che avuto aveva *ventidue* Mariti . A tal segno giugnere può feminile ingordigia di variar compagnìa nel talamo conjugale ! Quindi per esperienza è manifesto , che introdottasi una volta la facoltà di far Divorzio , per quante restrizioni e cautele legislative adoprinsi , sempre infrenabile ne suole in progresso prorompere l' abuso a conturbamento delle Famiglie , e del buon' ordine sociale '. (*V. Hume Saggi moral. e polit.* 215.) Ma a tali sconcerti , e pericoli ha posto la Religione Cristiana incommovibil riparo per motivi , e con mezzi d'ordine sopranaturale , rendendo sagro , e secondo la primordial sua istituzione indissolubile dichiarando in genere il vincolo conjugale. (*V. Berger. Dizion. di Teol. art. Divorz. Rom. pel Desiderj* 1795.)

XVI

Per la Confarreazione la moglie assoggettavasi pienamente alla podestà del Marito.

Io m' avveggo di aver i confini oltrepassato, che al ragionar mio dovevano circoscrivere il campo, e che forse avrò a Voi recato noja, o *Signore*, con lo sfoggio di ovvia a tutti, e facile erudizione. In compenso assai speditamente dall' esame mi disbrigherò dell' altra Questione; se „ cioè nell' antica Roma „ fosse almeno indissolubile il Matrimonio „ *in specie*, celebrato col rito della Confar- „ reazione „ Appositamente in principio di questo Scritto distinte furono, e spiegate le trè diverse maniere di contrar Nozze presso i Romani già usate. Si disse, che la Confarreazione era delle altre maniere la più sagra, e la più solenne. Con questa forma di Matrimonio la Donna dalla podestà usciva del Padre, e dalla tutela degli Agnati, *et in manum conveniebat Viri*, cioè sotto la mano o podestà passava del Marito. Perchè le Donne dalla prisca Giurisprudenza furono trattate in Roma assai aspramente. Que' primi agresti, e duri Romani questa bella, e gentil porzione del Genere Umano malmenarono con indoveroso disprezzo, riguardando le Donne non quali Esseri dotati di raggione, e dalla Natura destinati ad essere compagne degli uomini e nelle cure, e nei piaceri della vita; ma come *res mancipi* a somiglianza dei Servi. (*Sigon. de ant. sur. Civ. Rom.* I.) Molte formalità accompagnavano la deduzion della Sposa dalla paterna abitazione alla casa dello Sposo; perchè con la Confarreazione veniva quella fatta partecipe delle cose sagre, e dei diritti di successione ai beni della Famiglia di questo,

Il celebre *Barnaba Brissonio* le ha descritte minutamente. (*Antiq. I. 18. et de Nup.*)

XVII

Perchè andasse in disuso la Confarreazione?

La principale formalità però della Confarreazione consisteva in un solenne Sagrifizio, in cui, come già si notò, adopravasi il Farre manipolato a pane, (*) e di cui aspersa era la Vittima. Ora tal forma di contrar nozze fu in principio a tutti comune i Cittadini Romani. Ma in progresso, perchè la celebrazione portava seco grandi spese, e non leggieri incommodi, incominciò a poco a poco a trasandarsi, e finalmente ad ire talmente in disuso; che a tempo dell' *Imperador Tiberio* in Roma, Città allora la più vasta e popolosa del Mondo, si trovarono appena trè soli Candidati, nati da Genitori confarreati per scegliere un nuovo *Flamine*. Imperocchè a tal sagro ministèro non poteva essere assunto chi non fosse *patrimo*, cioè nato da nozze contratte per Confarreazione. Io penso, che al quasi totale disuso di tal forma di Matrimonio sommamente contribuisse la sfrenata licenza del Divorzjo successivamente intro-

(*) Nella grand' Urna, che stà all' entrare dell' antica Basilica di San Lorenzo fuori delle mura, è rappresentato in Bassorilievo un' antico Sposalizio, che intagliò già *il Bartoli*, e pubblicò nella sua Opera *de' Bassirilievi di Roma* colle note *del Bellori*. Il *Begero* riportandone il disegno nell' Opera intitolata *contemplatio Gemmarum quarumdam Dactyliothecae Gorlei* scrisse, che la Sposa tiene in mano un pane di Farre; e che perciò in tal Bassorilievo si rappresenti un *Matrimonio Confarreato*. Ma il *Ficoroni nelle Vestigia di Roma antica Lib. I. Cap. II.* riproducendone il disegno sull' originale formato, osserva l' abbaglio incorso da quell' erudito Scrittore, tenendo la Sposa in mano non un pane di Farre, ma una Tortorella.

dottasi in Roma . I Matrimonj fatti per *coemptionem* , o per *usum* come poche formalità esiggevano nel contrarsi ; così pure sbrigativo era il di loro discioglimento per mezzo del Divorzio .

XVIII

Diffarreazione per sciogliere il Matrimonio come si effettuass.?

Ma non così procedeva la faccenda per effettuare divorzio di Matrimonio celebrato per confarreazione . Trà le altre cose era necessario un' altro solenne Sagrificio , con cui positivamente da ambedue i Conjugi eseguivasi l'atto di scioglimento del Matrimonio , e nel quale consisteva ciò , che appellavasi *Disfarreatio* . *Festo* (*voc. Disfarreatio*) l' indica chiaramente esprimendosi , che *Disfarreatio erat genus Sacrificii , quo inter virum et mulierem fiebat dissolutio , dicta Disfarreatio quia fiebat farreo cibo adhibito* . Tetri , e abominabili riti avevan luogo per testimonianza di *Plutarco* (*Quaest. Rom. p. m.* 276.) nel Sagrifizio disfarreatorio : Quali però essi fossero niun antico Scrittore , per quanto mi è noto , racconta . Quindi anche nacque il disuso di tal maniera di contrarre le nozze, perchè venendo il caso di far divorzj , stati sarebbero i Conjugi costretti ad avvolgersi trà riti disgustevoli troppo , e ferali .

XIX

Si conchiude che il Matrimonio per confarreazione fosse discioglibile fuorchè dai Flaminî .

E' per il sin quì detto indubitabilmente chiaro , che anche il Matrimonio *in specie* celebrato col solenne rito della Confarreazione soggiaceva a dissolvimento per Divorzio , e col contrario rito scioglievasi della Diffarreazione . Così senza replica rimane decisa la seconda delle proposte questioni . Scrive l' *Ei-*

peccio, che facendosi essa per mezzo di Sagrifizio *procul dubio non nisi auctoritate Pontificum fiebat*. (*cit. loc. tit. X. §. VII.*) Sembra ciò assai probabile, perchè i Pontefici in Roma antica prendevan parte, o presiedevano a tutte le funzioni religiose. L'autorità di questo erudito moderno Scrittore dà peso all' asserzione di quelli, che nel vostro Crocchio, *Monsignore Veneratissimo*, accennarono, che per il Divozio nei Matrimonj confarreati ricercavasi l' intervento de' Pontefici. L'opinione poi di chi vi sostenne nei primi tempi di Roma indissolubile il Matrimonio *per Confarreationem* contratto, se *in genere* non sussiste; si verifica però *in specie* nei Matrimonj confarreati de' *Flamini*. Era a questi, per presieder trascelti al culto de' principali Dei, interdetto di far onta al talamo loro nuziale, e di ripudiare le proprie Mogli. Tal proibizione fu lungamente in vigore, anche nei tempi del maggior libertinaggio, e della più universale licenza dei Divorzj. L'Imperator *Domiziano* il primo permise loro di sciogliere il Matsimonio, che essi contrarre non potevano se non se per *confarreazione*. *Plutarco*, che ciò riferisce, (*Quaest. R. T. II.*) racconta, che all' età sua in uso era tuttavìa la Disfarreazione, ossia il solenne Sagrifizio disfareatorio, qualora, secondo la concessione dell' Imperatore suddetto, succedesse di sciogliersi il Matrimonio, e d' eseguirsi il Divorzio trà un Flamine Diale, e una Flaminea, cioè la di lui Moglie.

XX

Quali letterarj frutti ritrarre po

Se nelle serali adunanze, e nelle letterarie Conversazioni più spesso si promovessero questioni erudite, simili a quelle nel vostro

triansi dalle colte, ed erudite Conversazioni.

Circolo, *Eccmo e Rmo Signore*, suscitatesi, e da me sinora rischiarate, non solo sarebbero esse più piacevoli a chi v'interviene; ma ancora riuscirebbero proficue all' avvivamento, e alla illustrazione della Letteratura. Quanti curiosi dubbj scioglierebbonsi con la viva voce, che indarno dileguati si cercherebbero presso gli Scrittori! Sù quante questioni erudite trà il conflitto di diversi pareri spuntarebbe nuova luce a più chiaramente illustrarle! Non è un problema meglio, cioè, e con maggior agio gli Uomini istruirsi conversando piacevolmente ed eruditamente trà loro, comunicandosi gli scambievoli lumi, e le particolari cognizioni; che impallidendo in silenzio sù i libri, e struggendosi nella nojosa solitudine d' un letterario Gabinetto. Forse n'avverrebbe ancora, che taluno dall' amichevolmente disputare infocato s'accendesse a trattare in iscritto questioni o amene, o importanti con quella profondità di esame, e sceltezza d' erudizione, che per la mia mediocrità non ho potuto io adoprare nel discifrare, e risolvere le Questioni sul Matrimonio presso gli antichi Romani insorte, *Monsig. Veneratissimo* nella vostra Conversazione. Che belli, e lieti frutti letterarj già non produssero le famose *Notti Vaticane*; e in tempi a noi più vicini le letterarie notturne Conversazioni presso de' dottissimi Prelati *Severoli*, e *Ciampini*, de' Cardinali *Pietro Ottoboni*, e *Benedetto Panfili*, del Canonico *Paolucci*, e dell' *Avv. Zappi*, la di cui quanto bella e spiritosa, tanto colta ed erudita Sposa, la celebre *Faustina Maratti*, il più lusinghiero n'era, e splendido ornamento; delle quali Conversazioni io non brevemente ho parlato nell' *ultimo Volume della mia Storia dell' Università degli studj di Roma*, e *della Let-*

teratura Romana. Piaccia *a V. E.* in questo mio Scritto *currente calamo* vergato, che riverentemente le offro, di accogliere un nuovo pegno dell' ossequio mio verso la *Degnissima Vostra Persona*, e di scorgervi un' ulteriore riprova dell'ardente mio impegno per tutto ciò, che concerner possa i progressi delle Lettere, e l'onore, e l' aumento della Romana Letteratura.